

SCHEMA DI CONVENZIONE

Premesso che con D.G.R. n. 1149 del 1.09.2015, la Giunta regionale del Veneto ha disposto di nominare, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. n. 12/1991, quale Esperto/a componente del Comitato scientifico istituito con DGR n. 2765 del 16 novembre 2010 presso la Segreteria Generale della Programmazione, il sig./la Sig.ra _____, demandando al Direttore di Area l'esecuzione del provvedimento, inclusa la stipula dei contratti necessari.

Tra l'ing. Luigi Fortunato, nato a Venezia il 25 settembre 1952, in qualità di Direttore Area Infrastrutture, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della Giunta regionale, in Venezia, Palazzo balbi, Dorsoduro, in rappresentanza della Regione del Veneto, di seguito “Regione”, con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, C.F. 80007580279, P.I.V.A. 02392630279, e il sig. /la Sig.ra _____, di seguito “Esperto/a”, nato/a a _____, il _____ domiciliato/a per il seguente incarico a _____ codice fiscale/ p.IVA _____, si conviene e stipula quanto di seguito specificato.

Art. 1 (Oggetto della convenzione)

Per lo svolgimento dell'attività precisata all'art. 4 della Legge regionale 6 agosto 2015, n. 15, la Regione affida all'Esperto, che accetta, l'incarico di studio e consulenza ai sensi delle lett. a) e b) dell'art. 185 LR 12/1991, in qualità di componente del Comitato scientifico di seguito “Comitato”, istituito con DGR n. 2765 del 16 novembre 2010 presso la Segreteria Generale della Programmazione,

Art. 2 (Compiti dell'Esperto)

L'incarico prevede, in ragione della peculiare esperienza e professionalità comprovate dal *curriculum* presentato ed allegato alla deliberazione suindicata, l'attività di supporto tecnico-specialistico all'Amministrazione regionale finalizzata alla procedura di revisione e verifica tecnico-finanziaria e giuridica delle iniziative di finanza di progetto, prevista dall'art. 4 della Legge regionale 6 agosto 2015, n. 15.

Rientrano nell'oggetto dell'incarico tutte le attività di studio ed analisi, includenti la formulazione di pareri e relazioni, necessarie al Comitato, allo scopo di dare corretta attuazione alla L.R. 15/2015, in conformità alle

linee operative tracciate dalle norme.

Art. 3 (Obblighi dell'Esperto)

Fermo restando che l'Esperto è obbligato a mantenere il segreto d'ufficio e che tutti gli elaborati consegnati dallo stesso rimangono di esclusiva proprietà della Regione alla quale è riservata ogni forma di utilizzazione, l'Esperto è tenuto ad adempiere tempestivamente agli obblighi assunti con la presente convenzione, con la diligenza connessa alla rilevanza dell'incarico, consegnando pareri ed elaborati entro i termini convenuti in sede di Comitato.

Richiamato integralmente il contenuto della dichiarazione resa dall'Esperto, per quanto specificamente attiene all'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Amministrazione affidataria, l'Esperto, per l'intera durata del rapporto consulenziale, si obbliga a non svolgere altre attività professionali riguardanti le materie di cui alla presente convenzione che possano porsi in conflitto, anche potenziale, con gli organi della Regione e con gli interessi dell'Amministrazione regionale.

L'Esperto si obbliga, altresì, ad osservare il Codice di comportamento approvato dalla Giunta regionale del Veneto con D.G.R. n. 1939 del 28 ottobre 2014.

Art. 4 (Durata della convenzione)

Lo svolgimento dell'incarico avrà la durata massima di mesi otto decorrenti dalla sottoscrizione della presente convenzione, con efficacia subordinata alla pubblicazione dei dati nel sito web istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Alla scadenza di tale periodo la convenzione si intende risolta senza necessità di ulteriori comunicazioni. Per gravi ragioni non imputabili in alcun modo all'Esperto incaricato, ed intervenute prima della scadenza, può essere disposto con decreto motivato del Direttore dell'Area Infrastrutture, sentito il Direttore della Sezione Affari Legislativi, un differimento del termine finale, senza oneri finanziari aggiuntivi per la Regione.

Art. 5 (Compenso)

Per l'attività di supporto tecnico-specialistico la Regione riconosce all'Esperto componente del Comitato scientifico, quale compenso onnicomprensivo, l'importo di € 14.000,00 (quattordicimila/00), oltre accessori

se dovuti.

Alla liquidazione del compenso stabilito, si provvede a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile e previo nulla osta del Direttore dell'Area Infrastrutture, con le seguenti modalità:

- una quota non superiore al 10% all'effettivo avvio delle attività del Comitato Scientifico;
- la quota residua al termine del periodo indicato per lo svolgimento dell'incarico, subordinatamente alla presentazione di una sintetica relazione afferente l'attività svolta.

Art. 6 (Inadempienze)

Ogni violazione degli obblighi assunti che non comporti l'immediata risoluzione contrattuale sarà contestata per iscritto all'Esperto che disporrà di trenta giorni per controdedurre, decorsi inutilmente i quali si procederà alla risoluzione formale della convenzione, con contestuale riduzione proporzionale del compenso pattuito, impregiudicato il risarcimento integrale di eventuali danni dovuti alla condotta inadempiente dolosa o colposa dell'Esperto incaricato.

Nel caso di reiterate inadempienze, debitamente contestate, tali da compromettere la funzionalità del Comitato Scientifico, alla Regione è data facoltà di dar corso all'immediata risoluzione del rapporto, nonché di apportare un'adeguata riduzione del compenso pattuito.

Art. 7 (Clausola risolutiva espressa)

Sono causa di risoluzione immediata della presente convenzione:

- la violazione degli obblighi sanciti dal Codice di Comportamento vigente per la Regione Veneto ed approvato con D.G.R. n. 1939 del 28 ottobre 2014;
- la violazione del divieto di svolgere altre attività professionali riguardanti le materie di cui alla presente convenzione che possano porsi in conflitto, anche potenziale, con gli organi della Regione e con gli interessi dell'Amministrazione regionale;
- la violazione del segreto d'ufficio.

Articolo 8 (Controversie)

Per eventuali controversie riguardanti l'esecuzione della presente convenzione, che non fosse possibile

comporre in via amministrativa, è competente il Foro di Venezia.

Articolo 9 (Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente stabilito dalla presente convenzione, si richiamano le norme previste dal vigente Codice Civile agli artt. 2222 e seguenti, nonché gli articoli 184, 185 e 186 della Legge regionale 10 giugno 1991 n. 12, in quanto applicabili. Relativamente a quanto non derogato nella presente convenzione è fatto rinvio a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Gli oneri fiscali correlati alla stipula della presente convenzione sono a carico dell'Esperto incaricato.

Art. 10 (Registrazione della convenzione)

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, c. 2, del D.P.R. 26.11.1986, n. 131, con spese interamente a carico dell'Esperto.

Il presente atto – redatto in unico originale - viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo e sottoscritto dalle parti.

Venezia, _____

Per la Regione del Veneto

L'Esperto

Informativa dati personali

L'Esperto autorizza il trattamento dei dati personali forniti nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei ai fini dell'esecuzione del sujesteso atto e per il rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dall'articolo 15, comma 1 del D.Lgs. 33/2013, in conformità alla vigente legislazione in materia di riservatezza, di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Venezia,

L'Esperto
